



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nelle Camere di consiglio del 25 luglio 2013

composta dai magistrati

dott. Ignazio FASO	Presidente;
dott.ssa Maria Luisa ROMANO	Consigliere;
dott.ssa Carmela MIRABELLA	Consigliere - relatore;
dott.ssa Rosalba DI GIULIO	Consigliere;
dott.ssa Maria Teresa D'URSO	Primo referendario;
dott.ssa Donatella SCANDURRA	Primo referendario;
dott.ssa Elena PAPA	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR./2000, contenente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e s.m.i.;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 5138 il 4 luglio 2013, con la quale il Sindaco del Comune di Gorga (Roma) ha inviato a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n. 131/2003;

VISTE l'ordinanza n. 40/2013 del 18 luglio 2013 con la quale il Presidente ha convocato la Camera di consiglio dell'25 luglio 2013;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Carmela Mirabella.

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Gorga, con nota n. 1549 in data 4 luglio 2013, ha chiesto a questa Sezione se, "sia ancora possibile, alla luce della vigente normativa e, in particolare, alla luce del comma 8 dell'art. 5 del D. L. n. 95/2012, procedere alla monetizzazione delle ferie residue al proprio personale dipendente".

In subordine, chiede se possono essere monetizzate, quanto meno, i giorni di ferie maturate fino all'entrata in vigore della legge, cioè fino a giugno 2012.

Al riguardo precisa che il Comune, di modeste dimensioni (767 abitanti) ha un unico dipendente presso l'ufficio di ragioneria, il quale deve

ancora fruire di giorni di ferie pregresse degli anni 2011 e 2012, la cui fruizione è stata in passato rinviata per motivi di servizio.

Tali ferie, che ammontano a 86 giorni se si considerano anche quelle del 2013, non possono più essere rinviate all'esercizio successivo, in quanto il dipendente ha maturato i requisiti per essere collocato a riposo dal 1 gennaio 2014.

Considerato il prossimo pensionamento e il fatto che il dipendente gode anche dei permessi ex legge n. 104/1992, l'immediata fruizione delle ferie limiterebbe il periodo di permanenza in servizio a tal punto da mettere in serie difficoltà la funzionalità dell'ufficio di cui è responsabile.

La monetizzazione delle ferie, seppure in contrasto formale con la norma, secondo quanto affermato dallo stesso Sindaco, garantirebbe il rispetto della relativa *ratio*, volta a garantire risparmi della spesa pubblica, in quanto in alternativa il Comune sarebbe costretto, alla sostituzione del dipendente con forme altrettanto costose, quali il ricorso ad utilizzazioni di dipendenti di Comuni limitrofi, i contratti a tempo determinato o le collaborazioni.

In ogni caso verrebbe meno, nel periodo della sostituzione, la figura del responsabile del servizio finanziario, che non potrebbe essere sostituita nemmeno dal segretario.

CONSIDERATO

L'esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è subordinato alla verifica preliminare in ordine alla sussistenza di precisi presupposti di ammissibilità, sia in termini soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica).

Sotto il profilo soggettivo la richiesta è da ritenere ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco, legittimato a rappresentare l'ente verso l'esterno, nella sua qualità di vertice politico-amministrativo, sebbene non sia stata inoltrata tramite il Consiglio delle Autonomie, così come disposto dall'art. 7, comma 8 sopra richiamato.

Quanto all'ammissibilità oggettiva, per orientamento consolidato, l'inerenza del quesito a materia di contabilità pubblica, nel contesto sistematico in cui l'art. 7, comma 8 è inserito, va correttamente intesa in senso tecnico e ristretto, così come meglio precisato in numerose delibere già adottate da questa Sezione nell'esercizio della funzione consultiva alle quali, per brevità, si rinvia (cfr., tra le altre, la deliberazione n. 9/2009).

In una visione dinamica del sopra riportato concetto di contabilità pubblica, ritiene peraltro questa Sezione che vi rientrino anche le norme le quali hanno come obiettivo il contenimento della spesa pubblica.

In base a tale orientamento la richiesta è da ritenere ammissibile esclusivamente nella parte in cui attiene all'interpretazione delle disposizioni dell'art. 5, comma 8, della legge 7 agosto 2012, n.135, di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".

Restano al di fuori dell'esame di questa Sezione le modalità di esercizio del diritto al godimento delle ferie, compresa la possibilità di rinvio, le quali trovano specifica regolamentazione nelle norme di settore e nelle disposizioni di fonte contrattualistica e sono rimesse alle scelte discrezionali e alla responsabilità dell'Amministrazione.

Ai sensi della suddetta norma "**le ferie**, i riposi ed i permessi spettanti al personale,.....sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e **non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile**".

La disposizione configura con estrema chiarezza un divieto di carattere generale nell'ambito di un testo normativo che introduce misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica.

Secondo il parere del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza de Consiglio dei ministri (n. DPF 40033 P-4. 17.1.7.5 dell'8 ottobre 2012), condiviso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 77389 del 14 settembre 2012), la norma è diretta a colpire gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non fruite a causa dell'assenza di programmazione e di controlli da parte della dirigenza sulle ferie dei dipendenti e dell'utilizzo improprio delle possibilità di riporto consentite dalle clausole di accordi e contratti e a favorire una maggiore responsabilizzazione nel godimento del diritto alle ferie.

Per espressa previsione normativa il divieto si applica anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro analiticamente individuati: mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Si tratta di fattispecie nelle quali la cessazione si collega ad eventi prevedibili dal datore di lavoro o dipendenti dalla volontà del lavoratore.

Nel caso del pensionamento, che rientra tra le fattispecie di applicazione espressa del divieto, la prevedibilità dell'evento consente al datore di lavoro di effettuare una ponderazione in ordine alle scelte necessarie ad assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e con le esigenze dell'amministrazione, organizzando l'attività degli uffici in modo da garantirne il funzionamento anche nell'ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro pone un limite temporale alla possibilità di rinvio o di ulteriore rinvio di ferie non godute.

Per quanto concerne l'ulteriore oggetto della richiesta di parere, attinente la possibilità di monetizzare i giorni di ferie maturate fino all'entrata in vigore della legge, appare necessario verificare l'esatto ambito temporale di efficacia della norma.

In mancanza di disposizioni relative ad un eventuale regime transitorio, devono ritenersi applicabili i principi generali in materia di successione di leggi nel tempo (art. 11 delle preleggi al codice civile), alla stregua dei quali la norma non può che disporre per l'avvenire e devono essere salvaguardate tutte le posizioni definite prima dell'entrata in vigore della norma.

Di conseguenza il divieto di monetizzazione non si applica ai rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 in esame e le situazioni in cui le giornate di ferie sono maturate prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto al momento dell'entrata in vigore della norma (7 luglio 2012).

Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di rinvio.

Tale interpretazione della norma risulta condivisa anche dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza de Consiglio dei ministri (parere 5 agosto 2012, n. 0032937).

P.Q.M.

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di supporto, all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 luglio 2013.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

f.to Carmela MIRABELLA

f.to Ignazio FASO

Depositata in Segreteria il 25 luglio 2013

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Chiara Samarelli